



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA PER GLI ANNI 2017 E 2018:

CAPITOLATO D'ONERI



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Premessa

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione delle strade di proprietà del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, intende stipulare con n° 1 Operatore Economico un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione delle strade che si renderanno necessari negli anni 2017 e 2018, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Il presente Capitolato d'Oneri detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa alle singole Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

Articolo 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro in questione, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato e negli elaborati tecnici approvati dall'Unione Comunale, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione dell'Amministrazione. L'Accordo Quadro, prevede l'esecuzione esclusivamente di categorie di lavoro di manutenzione, connotati da serialità e caratteristiche standardizzate.

Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente capitolato e nell'elenco dei prezzi unitari.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche dell'Amministrazione, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L., resi dall'impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti dall'impresa stessa con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi. I preventivi di cui sopra devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione. L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima, si procederà successivamente alla emissione di appositi Ordini di Lavoro scritti o verbali. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori. In caso di interventi richiesti in condizioni di somma urgenza, l'appaltatore dovrà intervenire entro sessanta (60) minuti.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

- 1)- Fornitura a piè d'opera dei materiali necessari alla manutenzione del piano viabile;
- 2)- Fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi per la manutenzione del piano viabile;
- 3)- Movimento di materie per sgombero frane, apertura fossi, drenaggi, cassonetti etc.;
- 4)- Costruzione e ripristino opere d'arte e marciapiedi;
- 5)- Noleggio di mezzi d'opera;
- 6)- Posa in opera di segnaletica stradale;
- 7)- Pulizia e bonifica di scarpate con rimozione di massi pericolanti;
- 8)- Lavori diversi;

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Articolo 3 - LAVORI A MISURA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Le opere consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione saranno valutate a misura. L'elenco prezzi a cui fare riferimento per il presente appalto è il Prezzario del Bollettino Ingegneri della Provincia di Firenze, allegato al n° 11/2016 del Bollettino Ingegneri, sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale. L'importo totale dei lavori a misura per gli anni 2017-2018 ammonta a complessivi € **318.181,82** per forniture ed opere di manutenzione, di cui € 7.000,00 per oneri di sicurezza ed I.V.A. esclusa, così per complessivi € 350.000,00. Si precisa che l'incidenza della manodopera è pari al 18% sul costo dell'opera.

Si precisa altresì che la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che si evidenzieranno nell'arco temporale del biennio, comprese quelle derivanti da condizioni di somma urgenza, e che, a prescindere dal ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, l'importo massimo sarà di € 350.000,00, di cui € 7.000,00 per oneri per la sicurezza, I.V.A. 10% inclusa; si precisa altresì che l'importo dei lavori previsto potrebbe essere finanziato solo parzialmente. Non essendo finanziata la totalità della previsione, quindi, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà senza copertura finanziaria e come tale questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dar luogo a nessun affidamento o di affidare per importi totalmente diversi da quelli previsti dal bando (in conseguenza dell'entità delle entrate finanziarie) senza che l'impresa appaltatrice abbia alcun diritto di rivalsa o possa accampare interessi o mancati introiti di sorta. La copertura finanziaria avverrà quindi di volta in volta su ogni singolo lavoro manutentivo o raggruppando alcuni interventi se il finanziamento lo permette.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Articolo 4 - CATEGORIA DEI LAVORI

I lavori rientrano nell'ambito della categoria **OG3** (STRADE, AUTOSTRADE, ECC.), classifica II, dell'Allegato A del D.P.R. n° 207/2010.

Articolo 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto (oppure, in caso di necessità, a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza) e terminerà dopo due anni senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale.

Articolo 6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il presente Capitolato d'Oneri;
- b) l'offerta dell'Impresa;
- c) il Prezzario del Bollettino Ingegneri della Provincia di Firenze, allegato al n° 11/2016 del Bollettino Ingegneri.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

- il piano di operativo sicurezza, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto.

Articolo 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI. DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19-4-2000 n. 145, nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti, e nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tutte le norme di capitolato in contrasto con le norme vigenti devono intendersi abrogate e sostituite con queste ultime. L'aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, le imprese si obbligheranno ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di Categoria e negli eventuali accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori.

Articolo 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall'art.103 del Dlgs. 50/2016.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore anche diverso da



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, e 93, comma 7, del Decreto Legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 9 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. n° 50/2016. L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n° 50/2016;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa medesimo.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n° 50/2016. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con la "Comunicazione di esecuzione delle riparazioni" in essere alla data in cui è dichiarata.

Articolo 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e la Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del Decreto Legislativo n° 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E' competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Articolo 11 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n° 50/2016, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a **€ 70.000,00**, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di **€ 1.000.000,00**.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Articolo 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle strade oggetto degli interventi. L'Impresa dovrà, quindi, prevedere la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi.

Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche **in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi**. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Amm.ne si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amm.vo e incamerando la cauzione.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché l'eventuale anche minimo ritardo che si verificasse dopo la chiamata, renderà l'affidatario tassabile di una penale riferita ad ogni singolo intervento da **€ 20 (venti) a € 50 (cinquanta)**, a seconda della gravità della mancanza accertata. Tale penale sarà determinata dalla D.L. e verrà trattenuta senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

Articolo 13 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa
I lavori devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni; I lavori saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. L'impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, la esecuzione degli stessi.

Inoltre l'Impresa dovrà, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima della stipula del contratto:

- istituire (nel caso già non abbia) nel territorio di Tavarnelle V.P., oppure nel raggio massimo di Km. 50 dal Palazzo Municipale di Piazza Matteotti, oltre che nel luogo della Sede Sociale, un ufficio-cantiere munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e fax, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);
- indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante;
- per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.

Articolo 14 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

Essa potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso. **Dovrà inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.**

Articolo 15 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'articolo 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa
Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative Comunicazioni di esecuzione delle riparazioni. Il conto finale dei lavori sarà compilato il primo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo dei lavori e/o il certificato di regolare esecuzione sarà effettuato in conformità dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto degli artt. 215-238 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 16 - IMPORTO DELL'A.Q. - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa per lavori regolarmente eseguiti, ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga l'importo netto di €. 50.000,00.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in €. 350.000,00, incluso oneri per la sicurezza, pari ad €. 7.000,00, ed I.V.A. al 10%, pari ad €. 31.818,18.

Il suddetto importo stimato non è, comunque, assolutamente vincolante per l'Amministrazione che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive delle strade comunali, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'A.Q., ed in base agli importi effettivamente finanziati. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità dell'Unione Comunale che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. I lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico per l'aggiudicazione della procedura di gara, e nel computo degli oneri della sicurezza (Decreto Legislativo n. 81/2008) approvato dalla stazione appaltante, non soggetti ad alcun ribasso.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell'Accordo Quadro.

La contabilità finale sarà compilata ai sensi dell'art.198 del D.P.R. n. 207/2010 e sarà emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Il certificato di collaudo sarà emesso non oltre tre mesi dalla data indicata al comma precedente fatto



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa salvo quanto disposto dall'art.199, del D.P.R. n.207/2010, per il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di legge, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo progressivo degli interventi realizzati nell'Accordo Quadro, sono subordinati alla verifica da parte della stazione appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria.

Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal citato DPR n.207/2010.

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione degli atti di contabilità finale, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal DPR n.207/2010. L'erogazione della rata di saldo è subordinata, così come prescritto dall'art.102, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari alla rata stessa, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro come previsto dal D.P.R. 207/2010, senza onere e spesa a carico dell'Unione Comunale.

Articolo 17 - SUBAPPALTI O COTTIMI

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016, è ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge. L'Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Articolo 18 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme vigenti. L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni. Si precisa, inoltre, che la Impresa dovrà farsi carico di ogni assistenza muraria in qualsivoglia condizione di cantiere.

Articolo 19 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Dirigente interessato dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Dirigente interessato dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare;
- l'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato;
- l'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- l'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa
- L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Articolo 20 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa. Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza. Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Articolo 21 - PREZZI CONTRATTUALI – LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE

Per la valutazione dei lavori “a misura” si applicano le tariffe del Prezzario del Bollettino Ingegneri della Provincia di Firenze, allegato al n° 11/2016 del Bollettino Ingegneri, così come specificato nell'art. 3 comma 1).

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall'Impresa. I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

ART. 22 - AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI

L'Amministrazione appaltante potrà affidare, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, lavori di ristrutturazioni, ammodernamento, nuovi impianti, ecc. a condizione che il relativo progetto preveda i prezzi unitari del Prezzario di cui all'art. 3 del presente capitolato, che l'importo complessivo dei lavori non sia superiore a 100.000 euro e che trattasi di lavori urgenti ed indifferibili tendenti ad utilizzare con immediatezza le strutture pubbliche interessate dai lavori e/o per ottenere economie per la P.A. Inoltre l'Amministrazione si riserva di affidare ad altra ditta appaltatrice, mediante esperimento di regolare gara d'appalto, lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ammodernamento afferenti uno o più strade di cui al presente contratto senza che la ditta appaltatrice della manutenzione possa sollevare eccezioni alcuna né vantare compenso aggiuntivo di qualsiasi sorta.

Articolo 23 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Articolo 24 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

Al presente appalto sono applicabili anche le norme contenute nella legge 13.08.2010 n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e nello specifico l'art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (L. 136/2010 – art. 3, co. 7).

Nel relativo contratto di appalto verrà inserita apposita clausola con la quale l'Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Parimenti sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa da attivare in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane SpA.

Le clausole sopra citate dovranno essere inserite anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo intervenuti ai lavori, ai servizi ed alle forniture relative all'appalto.

Articolo 25 – CERTIFICAZIONE ISO 14001 E REGISTRAZIONE EMAS DEL COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, nel cui territorio verranno effettuati gli interventi, ha ottenuto la Certificazione ISO 14001:2004 dal RINA S.p.a. in data 20/12/07 ed è stata deliberata la sua Registrazione EMAS dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit di Roma nella seduta del 16/05/08; inoltre con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/06/2007, è stato approvato il documento della Politica Ambientale, dove vengono dichiarati gli intenti e si sancisce il volontario impegno da parte dell'Amministrazione in favore dell'Ambiente. E' in atto dunque un Sistema di Gestione Ambientale per il controllo ed il monitoraggio delle attività comunali relativamente all'ambiente, al fine di minimizzarne l'impatto.

Alla luce di quanto sopra l'aggiudicatario dovrà mettere in atto tutte le possibili misure e precauzioni in modo che i rapporti con l'Unione Comunale abbiano luogo nel pieno rispetto dell'ambiente e della suddetta politica ambientale e inoltre nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere e forniture, sarà tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la legislazione vigente ed applicabile



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa
in materia di tutela dell'ambiente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI TECNICI
P.E. Nino Renato Beninati

IL CONCORRENTE
FIRMA PER ACCETTAZIONE
